

COPIA



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 6
in data 30-03-2021
Pubblicata il 07-04-2021
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione di suolo pubblico, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale e approvazione del relativo regolamento.**

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di marzo alle ore 18:15 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Fornaciari Leonardo	P	
2	DE TOFFOL FRANCESCA	P	
3	RIMANTI FABRIZIA	P	
4	BAIOCCHI LISA	P	
5	MENCHETTI ROBERTA	P	
6	LAMANDINI ELEONORA	P	
7	RAMACCIOTTI PIETRO	A	
8	GIGLI ALESSIO	P	
9	GIANNINI SIMONE	P	
10	GIANNONI RICCARDO	P	
11	DELLA NINA MASSIMO	P	
12	FAVILLA CHIARA	P	
13	PISANI BARBARA	P	
		12	1

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

Oggetto: Istituzione del Canone Patrimoniale di concessione di suolo pubblico, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale e approvazione del relativo regolamento.

Il Consiglio Comunale

Omissis gli interventi....

Premesso:

- che l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n.23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con tali norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

Tenuto conto che in base al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, nel relativo regolamento, approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.;

Dato atto altresì che:

- il comma 837 dell' articolo 1 della suindicata legge n. 160 del 27 dicembre 2019, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il canone di concessione per l' occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell' articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende, pertanto, necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti Regolamenti e relative deliberazioni di approvazione delle tariffe:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n.446/97 modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 9 del 04.02.2013;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n.507/93 approvato, con deliberazione consiliare n. 32 del 28.06.1996;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19.02.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) per l'anno 2019;

Preso atto che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Verificato che l' art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, con Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali, al 31.01.2021.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, si è provveduto a differire ulteriormente tale termine al 31.03.2021 e con l' art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22.03.2021, c.d. “Decreto Sostegni”, è stata disposta l' ulteriore proroga al 30 aprile 2021;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico in data 29.03.2021;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 23.03.2021 dalla Commissione Consiliare Regolamenti;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi e riscontrati nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone di concessione per l' occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il

relativo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e del canone mercatale, *allegato A*) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il presente Regolamento, nella forma di cui all' allegato A), anche se approvato successivamente all' inizio dell' esercizio, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell' articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall' art. 27, comma 8 , della legge 448/2001, ha effetto dal 1' gennaio 2021;
3. Di stabilire, per il solo anno 2021, come scadenza per il pagamento, in unica soluzione, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il 30 aprile 2021 e nei casi in cui, in base al suddetto regolamento è consentito il pagamento rateizzato le seguenti scadenze: 1' rata 30 aprile 2021, 2' rata 30 giugno 2021, 3' rata 30 settembre 2021 e 4' rata 31 dicembre 2021;
4. Di dare atto che le disposizioni contenute nei previgenti regolamenti comunali che disciplinano il canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l' imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione dal 1' gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero e rimborso;

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui all' art. 9 del vigente Statuto Comunale, ed in particolare del comma 7 dell'articolo suddetto.

Per l'approfondimento si rimanda alla trascrizione del verbale della seduta.

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione di suolo pubblico, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale e approvazione del relativo regolamento.

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 23-03-2021

Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

(F.to Rag. Giuliana Maria Lera)

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione di suolo pubblico, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale e approvazione del relativo regolamento.

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 23-03-2021

**Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Giuliana Maria Lera**

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 07-04-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari lì, 07-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari lì, 23-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari lì, 30-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Fimmano'